



Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione

Approvata dal Consiglio d'amministrazione il 14 dicembre 2016
Entrata in vigore il 1^o gennaio 2017

Traduzione

Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti,
vista la Convenzione sul brevetto europeo¹ («CBE»), in particolare l'articolo 33
capoverso 1 lettera c;
vista la proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti;
visto il parere del comitato «Diritto dei brevetti»;
decide:

Art. 1

Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo tenore della regola 51 paragrafo 2 è il seguente:

«Se una tassa annuale non viene pagata entro la scadenza di cui al paragrafo 1, può essere ancora validamente pagata entro sei mesi a decorrere dalla scadenza versando, entro detto termine, una soprattassa. La conseguenza giuridica di cui all'articolo 86 capoverso 1 diventa effettiva allo scadere del termine di sei mesi.»

2. Il nuovo tenore della regola 162 paragrafo 2 è il seguente:

«Le tasse di rivendicazione, qualora non siano pagate entro i termini, possono essere ancora validamente pagate entro il termine di cui alla regola 161 paragrafo 1 o paragrafo 2. Se entro tale termine supplementare vengono presentate rivendicazioni

¹ RS 0.232.142.2

modificate, le tasse di rivendicazione sono calcolate in base alle rivendicazioni modificate e devono essere pagate entro lo stesso termine.»

Art. 2

Le regole 51 e 162 CBE nel nuovo tenore modificato dall'articolo 1 della presente decisione entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Art. 3

La regola 162 (2) CBE nel nuovo tenore modificato dall'articolo 1 si applica a tutte le domande di brevetto euro-PCT per cui alla data di entrata in vigore non è stata emessa alcuna notificazione secondo le regole 161 e 162.

Fatto a Monaco il 14 dicembre 2016

Per il Consiglio d'amministrazione:

Il presidente, Jesper Kongstad